Decreto Legislativo

Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, "ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello";

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti", e successive modifiche;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, relativa a disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 1, in base al quale il Governo italiano è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B;

Visto l'allegato B alla Legge comunitaria 2008;

Tenuto conto che nell'elenco di cui all' allegato B è compresa la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne:

Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007;

Visto l'art. 249 del Trattato che istituisce la comunità europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Visto Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'art. 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali,

e m a n a il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati sia animali da riproduzione che da allevamento.
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
 - a) gli stabilimenti con meno di 500 polli;
 - b) gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;
 - c) gli incubatoi;
 - d) i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame", abrogato dal Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame";
 - e) i polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, abrogato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e sostituito dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008.
- 3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'art. 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.

Articolo 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "proprietario": la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;
 - b) "detentore": la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
 - c) "autorità competente": le autorità di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193:
 - d) «veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
 - e) "pollo": animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;
 - f) "stabilimento": il luogo di produzione in cui si allevano polli;
 - g) "capannone": un edificio all'interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli;
 - h) "area utilizzabile": un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;
 - i) "densità di allevamento": il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;
 - j) "gruppo": un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
 - k) "tasso di mortalità giornaliera": il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
 - I) "tasso di mortalità giornaliera cumulativo": la somma dei tassi di mortalità giornaliera.

Articolo 3 Norme per l'allevamento dei polli

1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I.

- 2. La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m².
- 3. In deroga al comma 2, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.
- 4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m².
- 5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare un'ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4.
- 6. Il Ministero della Salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, stabilisce i criteri e le modalità per consentire le deroghe previste ai precedenti commi 3 e 5.
- 7. Il Ministero della Salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento.

Articolo 4

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

- 1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.
- 2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.
- 3. Il Ministero della Salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per:
 - a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell'allegato IV;
 - b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita;
- 4. I detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli.
- 5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2.

Articolo 5 Ispezioni

- 1. Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, gli audit e i controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
- 2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati, di stabilimenti e di macelli, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini.
- 3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere animale:
 - a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate ai sensi del comma 1;
 - b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della Salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lett. a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea della relazione di cui al seguente comma 4
- 4. Il Ministero della Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.

Articolo 6 Monitoraggio e controlli presso il macello

- 1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III.
- 2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III.

Articolo 7 Guide alle buone pratiche di gestione

- 1. Le guide alle buone pratiche di gestione, comprendenti orientamenti riguardo alla corretta applicazione del presente decreto, costituiscono uno strumento prezioso per aiutare i proprietari e detentori di polli nell'esercizio della loro attività professionale.
- 2. Le associazioni di categoria promuovono la diffusione e l'utilizzazione da parte degli operatori del settore delle guida di cui al comma 1.
- 3. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, valuta, attraverso l'Ufficio competente in materia di benessere animale, le guide di cui al comma 1 con l'ausilio del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
- 4. La valutazione di cui al comma 3 è vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi igienica nei casi in cui è prevista una sezione relativa al benessere animale.

Articolo 8 Sanzioni

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1550 a euro 9300.
- 2. Il detentore che violi la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 a euro 2250.
- 3. Chiunque manchi di intraprendere le azioni appropriate di cui all'allegato III, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1550 a euro 9300.
- 4. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni per eliminare le carenze riscontrate e i relativi tempi di adeguamento, sospendendo contestualmente l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1. 2 e 3.
- 5. La sospensione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, disposta ai sensi del comma 4, e' automaticamente revocata qualora l'autorità competente constati il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite nel termine indicato e non può essere concessa in caso di recidiva.
- 6. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta per un ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi, facendo comunque obbligo a chi spetta di salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza.
- 7. Il detentore, privo del certificato di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 4500.
- 8. Il detentore che violi la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1600.
- 9. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 9300.
- 10. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, sono stabilite le fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa da parte dell'autorità veterinaria incaricata del controllo.

Articolo 9 Clausola di invarianza

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 11 Disposizioni transitorie

- 1. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.
- 2. Per il monitoraggio di cui al comma 1 saranno adottati i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all'allegato III stabiliti dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva oggetto del presente decreto.
- 3. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo.
- 4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli di cui all'art. 5, comma 1, sono aumentati di un terzo rispetto alla percentuale stabilita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
- 5. I detentori che già esercitano attività di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno la possibilità di procrastinare il conseguimento del certificato di formazione di cui all'art. 4, comma 2, comunque non oltre il termine di tre anni dalla suddetta data.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento del Ministro della Salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.

Allegato I

Norme applicabili agli stabilimenti

Oltre alle disposizioni contenute in altri atti legislativi pertinenti del diritto comunitario, si applicano le norme seguenti:

Abbeveratoi

- 1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite. Alimentazione
- 2. Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev' essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

Lettiera

3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.

Ventilazione e riscaldamento

4. Vi dev'essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso.

Rumore

5. Il livello sonoro dev'essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

Luce

- 6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.
- 7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

Ispezioni

- 8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.
- 9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Pulizia

10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

Registrazioni

- 11. Il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:
- a) il numero di polli introdotti;
- b) l'area utilizzabile;
- c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
- d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;
- e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

Con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, è predisposto un modello di registro che gli operatori del settore possono utilizzare ai fini della registrazione

Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorità competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta. Interventi chirurgici

12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.

Il Ministero della Salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, stabilisce i criteri generali per consentire tali mutilazioni.

Allegato II

Norme per il ricorso a densità più elevate

Notifica e documentazione

Si applicano le seguenti norme:

1. Il detentore comunica all'autorità competente l'intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m2 di peso vivo.

Egli indica la cifra esatta ed informa l'autorità competente di qualsiasi modifica della densità di allevamento almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone.

Se l'autorità competente lo richiede, la notifica è accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.

- 2. Il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali:
- a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;
- b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria:
- c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;
- d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;
- e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali impianti di cui alla lett. d);
- f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il proprietario o detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.

Norme per gli stabilimenti — controllo dei parametri ambientali

- 3. Il detentore provvede affinché ciascun capannone di uno stabilimento sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
- a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
- b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;
- c) l'umidità relativa media misurata all'interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10 $^{\circ}$ C.

Allegato III

Monitoraggio e controlli successivi presso il macello

1. Mortalità

- 1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal detentore e all'ibrido o alla razza dei polli.
- 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.

2. Ispezione post mortem

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine.

3. Comunicazione dei risultati

Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza è ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate.

Allegato IV Formazione

I corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli, in particolare le seguenti questioni:

- a) allegati I e II;
- b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
- c) aspetti pratici della manipolazione attenta del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;
- d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;
- e) misure di biosicurezza preventiva.

Allegato V

Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima

- 1. Criteri
- a) il monitoraggio dell'azienda effettuato dall'autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti della presente direttiva,
- b) il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'articolo 7. e
- c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un capannone, la mortalità giornaliera cumulativa è stata inferiore a 1 % + 0,06 % moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.

Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dello stabilimento dall'autorità competente negli ultimi due anni, dev'essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).

2. Circostanze eccezionali

In deroga al punto 1, lettera c), l'autorità competente può decidere di aumentare la densità di allevamento quando il detentore abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo più alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.